

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

*Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere*

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie della
criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

AUDIZIONE DEL DOTT. CLAUDIO CLEMENTE

DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)

Roma, Palazzo San Macuto

28 gennaio 2021

Signor Presidente, Onorevoli Senatori e Deputati,

Già nel luglio 2020, dopo il primo devastante impatto della pandemia sulla società civile e sull'economia, ho avuto l'opportunità di riferire alla Commissione Antimafia sull'attività svolta dalla UIF con riferimento all'emergenza sanitaria.

Richiamavo, in quell'occasione, anche le iniziative prontamente avviate a livello internazionale ed europeo per la ricognizione delle minacce e dei rischi emergenti, per la condivisione di esperienze, per agevolare le autorità e i soggetti obbligati nell'applicazione e nell'osservanza delle misure di prevenzione antiriciclaggio.

L'eccezionalità della situazione rendeva più intensa la cooperazione tra le FIU europee su casi di attività finanziaria *cross-border*. La necessità di fronteggiare le nuove forme di criminalità economica indotte dalla pandemia imprimeva un'accelerazione al programma di riforme per la revisione del sistema antiriciclaggio europeo¹.

A livello nazionale, i provvedimenti d'emergenza adottati in rapida sequenza per contrastare gli effetti dell'epidemia, nell'aprire la strada a procedure semplificate e a interventi economici immediati e straordinari, facevano emergere preoccupazioni per i possibili abusi, nonché per l'esposizione del sistema a rilevanti rischi di frodi e corruzione, principalmente nel comparto della sanità e degli interventi pubblici a sostegno della liquidità. Aumentava inoltre il pericolo di una massiccia penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale e imprenditoriale, attraverso offerte di sostegno finanziario e protezione. Il distanziamento fisico accresceva, infine, i rischi di truffe telematiche, di reati informatici e di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in contesti illegali.

In questo scenario, i presidi antiriciclaggio si confermavano un potente strumento per preservare l'integrità dell'economia legale.

L'Unità seguiva l'evoluzione della prima legislazione d'urgenza, richiamando l'attenzione sulle misure che avrebbero potuto prestarsi ad abusi da parte della criminalità finanziaria e, in particolare, su quelle dirette a sostenere la liquidità mediante forme di credito assistite da garanzia pubblica. In considerazione di ciò, la UIF aveva suggerito accorgimenti e modifiche normative: l'impiego del "conto dedicato", al fine di agevolare la tracciabilità dei flussi finanziari ottenuti in conseguenza dell'accesso al credito (previsto solo con riguardo ai finanziamenti garantiti da SACE Spa²); il richiamo, poi inserito nella normativa, al necessario

¹ In proposito si veda l'[Audizione](#) tenuta il 13 ottobre 2020, presso le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei Deputati, sul «Piano d'Azione» della Commissione europea del 7 maggio 2020.

² Art. 1-*bis*, co. 3, del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 40/2020.

rispetto degli obblighi antiriciclaggio nella fase di concessione dei finanziamenti garantiti³; la previsione di flussi informativi alla UIF sui dati attinenti ai finanziamenti garantiti da SACE Spa, proposta tuttavia non recepita nella normativa.

Nell'audizione del luglio scorso ho illustrato anche le iniziative intraprese dall'Unità affinché la collaborazione dei segnalanti si orientasse consapevolmente verso i nuovi rischi e fosse in grado di intercettare prontamente situazioni di improprio utilizzo di fondi o di odioso approfittamento delle difficoltà che il rallentamento dell'economia causava a imprese e famiglie.

Per supportare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l'Unità ha emanato una apposita Comunicazione contenente indicazioni sui possibili fenomeni criminali collegati alla pandemia⁴. Anche a seguito di tali sollecitazioni, nel primo semestre del 2020 la UIF aveva ricevuto 663 segnalazioni di operazioni sospette collegate all'emergenza da COVID-19: il 59 per cento riguardava sospetti (in molti casi rivelatisi fondati) di truffe e illeciti nella fornitura di strumenti e dispositivi sanitari, nonché difficoltà nell'adeguata verifica; il restante 41 per cento era connesso a operatività anomala in contanti comunque collegata alla fase di *lockdown*⁵.

Nei propri processi di lavoro la UIF ha definito criteri per la ricerca, l'estrazione e la marcatura delle segnalazioni connesse con l'emergenza sanitaria, nonché un sistema di classificazione di tali segnalazioni in base ai rischi sottostanti, in modo da poter rilevare prontamente le anomalie collegate a sospetti di reati ovvero la presenza di soggetti già coinvolti in indagini o procedimenti e realizzare un celere ed efficace coordinamento con gli Organi investigativi, focalizzato su tale tipologia di segnalazioni.

Con riferimento alle casistiche "COVID", è stata resa più efficace la collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) attraverso la pronta realizzazione di una procedura per lo scambio dei nominativi contenuti nelle segnalazioni⁶ al fine di rilevare tempestivamente la presenza di soggetti noti alla DNA per potenziali collegamenti con la criminalità organizzata e di fornire alla Procura Nazionale eventuali elementi integrativi d'interesse. È stato inoltre avviato un tavolo tecnico dedicato, promosso dalla Procura

³ La norma ribadisce che, per le richieste di finanziamenti garantiti da SACE Spa e dal Fondo centrale di garanzia PMI, restano fermi gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (art 1-*bis*, co. 5, del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 40/2020).

⁴ Si veda la [Comunicazione del 16 aprile 2020](#) sulla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19. Con la [Comunicazione del 27 marzo 2020](#) erano state dettate misure temporanee e avvertenze per mitigare l'impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF.

⁵ In generale, durante questa fase si è evidenziata una drastica riduzione dell'operatività in contante, rilevabile anche dalle comunicazioni oggettive che mostrano una diminuzione di prelievi e versamenti, fra i mesi di marzo e maggio, di oltre il 40 per cento rispetto alla media dei mesi precedenti.

⁶ In linea generale lo scambio è previsto dall'art. 8 del d.lgs. 231/2007.

Nazionale e composto da UIF, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, per mettere a fattor comune le iniziative maturate nel periodo dell'emergenza.

Ho sottolineato quindi, già nel corso della precedente audizione, l'impegno per mantenere elevata la qualità della collaborazione attiva dei segnalanti e per sviluppare ancora più efficaci sinergie tra le istituzioni nazionali ed estere rispetto a fenomeni di criminalità finanziaria resi ancora più aggressivi e diffusi dall'emergenza sanitaria. Dall'esperienza vissuta nella prima fase della pandemia traevo una ulteriore conferma di come lo sviluppo di adeguati meccanismi di cooperazione con le altre autorità del sistema – e in particolare con quelle attive nel contrasto alla criminalità organizzata – possa rappresentare un fondamentale fattore di successo dell'apparato di prevenzione, sia per la pluralità degli attori coinvolti, con ruoli, competenze e professionalità distinti, ma convergenti verso gli stessi interessi generali, sia per le straordinarie opportunità offerte dalle reti europee e mondiali di scambio di informazioni, essenziali per combattere le infiltrazioni criminali a livello transnazionale.

Muovendo da questa premessa concentrerò l'intervento odierno sulle più recenti attività svolte dalla UIF per mitigare i fattori di rischio venuti in evidenza nel corso dell'emergenza pandemica, in particolare dando conto degli sviluppi a livello internazionale e nazionale e dell'ulteriore supporto dedicato ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Gli sviluppi a livello internazionale e nazionale

Nella seconda parte del 2020, la rilevanza del sistema antiriciclaggio nel contrasto degli illeciti collegati alla pandemia è stato sottolineato nello [Statement](#) del 23 ottobre 2020, con cui il Presidente del GAFI ha richiamato l'elevato impegno necessario per l'efficace prevenzione e la necessità per le autorità competenti di disporre di adeguate risorse per far fronte all'aumentata pressione operativa.

Il GAFI ha anche proseguito nella ricognizione delle casistiche più frequenti di abusi criminali connessi all'emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di sostegno per il contrasto della crisi economica. Il [Rapporto](#) del 16 dicembre 2020 aggiorna il precedente documento di maggio sulle aree interessate dalle attività illecite più significative e contiene un'analisi delle principali vulnerabilità, funzionale a orientare il sistema di prevenzione.

Viene rilevato come, a causa della forte domanda, la produzione, la distribuzione e il commercio di generi medicali restano comparti esposti a rischio elevato di abusi connessi alla contraffazione e al commercio non autorizzato e fraudolento, spesso con modalità *online*, come nei casi di vendita di prodotti inesistenti (“*non delivery scam*”). Il riferimento a iniziative e a misure di sostegno o solidarietà nel contesto dell'epidemia viene utilizzato in

schemi aggiornati di *phishing* o di altre attività fraudolente o estorsive (ad es. mediante “*ransomware*”). Continuano a registrarsi finte iniziative benefiche con cui si sollecitano donazioni, nonché frodi in materia di investimenti in società fittiziamente impegnate a sviluppare cure anti-COVID; sono diffusi anche i casi di abusiva percezione di misure pubbliche di sostegno, facilitati dalla difficoltà di controlli capillari.

L’aumento della disoccupazione accresce il rischio dell’utilizzo di soggetti economicamente vulnerabili come prestanome nell’ambito di schemi di riciclaggio; le condizioni di debolezza di piccole e medie imprese le rendono più facilmente bersaglio della criminalità, soprattutto in alcuni settori, quali l’immobiliare e le costruzioni.

Il Rapporto del GAFI evidenzia anche i rischi legati alle maggiori difficoltà, per i soggetti obbligati, di applicare efficaci presidi di adeguata verifica e monitoraggio a fronte dell’intenso ricorso a forme di operatività a distanza.

Analoghi richiami sono contenuti nelle analisi effettuate per il contesto europeo dal Consiglio d’Europa-MoneyVal⁷ e da Europol⁸.

Viene poi sottolineato, nella fase attuale, come l’esigenza di una rapida e capillare campagna vaccinale renda necessario l’attento presidio delle possibili infiltrazioni criminali nella catena distributiva⁹. La produzione e la commercializzazione non autorizzate di “kit” per test e per la somministrazione di vaccini, oltre a gravi pericoli per la salute, possono generare ingenti profitti. Come emerge anche dall’esperienza di altri Paesi colpiti duramente dalla pandemia¹⁰, l’acquisto di prodotti e la rivendita a prezzi maggiorati costituiscono elementi dei possibili nuovi schemi criminosi, al pari di altre forme di interposizione nei canali di acquisto, trasporto, stoccaggio e distribuzione.

È elevato il rischio di furti o distrazioni di vaccini nel corso delle campagne di distribuzione organizzate dalle Autorità, eventualmente facilitati da comportamenti corruttivi o collusivi. Spregevoli forme di speculazione possono essere realizzate mediante proposte di somministrazione anticipata, al di fuori del piano pubblico di distribuzione dei vaccini, dietro pagamento di compensi.

Nell’ambito del G20 la Presidenza italiana ha posto all’attenzione della comunità internazionale, tra gli altri, il tema dell’impatto di comportamenti criminosi sulle economie

⁷ Si veda il *report* del 2 settembre 2020, [Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis](#).

⁸ Si veda il *report* di Europol del 12 novembre 2020, [How COVID-19-related crime infected Europe during 2020](#).

⁹ Si veda il citato Rapporto di Europol e il comunicato [INTERPOL warns of organized crime threat to COVID-19 vaccines](#), del 2 dicembre 2020.

¹⁰ Si veda il documento della FIU statunitense (FinCEN) del 28 dicembre 2020, [COVID-19 Vaccine-Related Scams and Cyberattacks](#).

travolte dalla crisi e delle conseguenti azioni di contrasto. La UIF è coinvolta nella *Task Force* che supporta i lavori del gruppo anticorruzione del G20; l'agenda è imperniata in larga misura su quanto sta emergendo nel contesto della pandemia e l'Italia ha proposto di confrontarsi, in particolare, sull'elaborazione di "Alti Principi" in tema di rapporti tra corruzione e crimine organizzato e di lotta alla corruzione in situazioni di emergenza.

A livello nazionale è proseguito il ricorso alla legislazione d'urgenza per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia. Ai provvedimenti normativi che ho richiamato nella scorsa Audizione, si è affiancata la serie dei Decreti Ristori¹¹, con i quali sono state mobilitate rilevanti risorse finanziarie a favore dei settori più colpiti dalle misure di contenimento adottate per frenare l'aumento dei contagi.

Tra le più recenti linee di intervento rilevano i molteplici contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia dell'Entrate ai titolari di partita IVA. Tale misura, originariamente prevista dal Decreto Rilancio¹², è stata progressivamente potenziata, confermando la mancanza di vincoli di destinazione all'utilizzo dei fondi ricevuti e il ricorso all'autocertificazione dei requisiti necessari per l'ottenimento dei benefici. Sono altresì previsti protocolli tra l'Agenzia delle Entrate e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, come pure con la Guardia di Finanza, per lo svolgimento delle attività di controllo¹³. La UIF potrà fornire un utile contributo di conoscenze sulla base dell'esperienza maturata attraverso l'analisi delle sospette.

La disciplina antiriciclaggio è stata poi interessata direttamente da modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Semplificazioni¹⁴, al fine di favorire i processi telematici di acquisizione della clientela. In caso di operatività a distanza, l'identità è verificata sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, a

¹¹ D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, D.L. 9 novembre 2020, n. 149, D.L. 23 novembre 2020, n. 154 e D.L. 30 novembre 2020, n. 157. In sede di conversione in legge del primo Decreto Ristori (Legge 18 dicembre 2020, n.176), sono stati abrogati i successivi Decreti Ristori *bis*, *ter* e *quater*, prevedendo che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157".

¹² Art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

¹³ L'art.1, co. 10, del D.L. 137/2020 stabilisce che ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. 34/2020.

¹⁴ D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

prescindere dal riscontro di un documento di riconoscimento¹⁵. Sono state inoltre ampliate le forme di identità digitale consentite per l'identificazione a distanza¹⁶.

Si tratta di previsioni da valutare positivamente perché consentono di operare in modo più agevole nel contesto delle attuali misure di distanziamento sociale; i rischi che esse inevitabilmente comportano vanno mitigati calibrando opportunamente le procedure e i controlli, per intercettare eventuali abusi da parte di utenti intenzionati a celare la propria reale identità. Occorre evitare che tali semplificazioni possano agevolare la distribuzione nel nostro Paese di servizi e strumenti di pagamento, anche accessori al gioco *on line*, che ostacolano o rendono artificiosamente più oneroso il tracciamento delle operazioni nell'ambito di indagini finanziarie o investigative.

Sono proseguiti i lavori per l'attuazione degli interventi e delle operazioni di sostegno del sistema economico-produttivo italiano attraverso l'impiego del cosiddetto Patrimonio Rilancio, pari a circa 40 miliardi di euro, che Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) è autorizzata a impiegare nel finanziamento di imprese attraverso strumenti di *equity*, di debito o similari¹⁷.

Per coniugare l'efficacia e la rapidità di intervento del Patrimonio Rilancio con l'esigenza di rafforzare i presidi di legalità, il legislatore ha previsto che CDP possa stipulare protocolli di collaborazione con istituzioni e amministrazioni pubbliche, anche di controllo. Sarà firmato prossimamente un protocollo d'intesa tra la Cassa e la UIF, finalizzato ad agevolare - anche sulla base di una lista di specifici profili comportamentali a rischio - l'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette nella gestione di tale intervento, anche nei casi di mancata concessione o di revoca.

È fondamentale che il riconoscimento degli elementi di sospetto sia basato su tutte le informazioni disponibili, ottenute anche mediante scambi con le banche o gli altri soggetti che collaborano con CDP ai fini dell'impiego dei fondi.

¹⁵ Nei casi di presenza fisica del cliente l'art. 19 del d.lgs. 231/2007 continua a prevedere che "l'identificazione del cliente e del titolare effettivo [...] consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico".

¹⁶ È oggi sufficiente che il cliente sia in possesso di un'identità digitale con livello di garanzia "almeno significativo" mentre prima del Decreto Semplificazioni era richiesta un'identità digitale di livello massimo di sicurezza. È inoltre consentita l'identificazione a distanza per i clienti in possesso di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata, nonché per quelli che, previa identificazione elettronica basata su credenziali [...], dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento.

¹⁷ Art. 27 del D.L. 34/2020.

L'azione a supporto dei segnalanti nell'individuazione dei rischi

Le attività di osservazione e analisi condotte dall'Unità hanno portato all'individuazione di nuovi elementi che verranno a breve portati all'attenzione dei soggetti obbligati con l'obiettivo di favorire ulteriormente l'emersione e la valutazione di possibili sospetti nel contesto della perdurante crisi da COVID-19.

Sono stati presi in considerazione i possibili illeciti utilizzi dell'ampliamento delle detrazioni fiscali temporaneamente riconosciute dal Decreto Rilancio a fronte dell'esecuzione di specifici interventi, unitamente alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione¹⁸. Sono stati individuati rischi connessi con: l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; la presenza di cessionari dei crediti che utilizzano capitali di possibile origine illecita; lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.

Già negli [schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali](#), pubblicati il 10 novembre 2020, la UIF aveva evidenziato, in via generale, la possibilità di condotte fraudolente collegate a cessioni di crediti fittizi. In uno di tali schemi sono state, in particolare, delineate le anomalie più ricorrenti e significative sotto il profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari dei crediti¹⁹ e sotto quello oggettivo dei comportamenti²⁰. Anche in funzione dell'individuazione di eventuali sospetti di attività preordinate alla creazione artificiosa dei medesimi crediti, va valorizzato l'intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni.

¹⁸ Artt. 119, 120, 121 e 122 del D.L. 34/2020. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), inclusi quelli antisismici - cd. "sismabonus" (art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63) - nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici - cd. "ecobonus" (art. 14 del citato D.L. n. 63 del 2013).

¹⁹ Si richiamano, a titolo esemplificativo, gli indici concernenti le caratteristiche dell'impresa cedente o cessionaria (costituita o divenuta operativa di recente, con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni di crediti/accolti di debiti, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa o con soci e/o esponenti di dubbia reputazione o che appaiano come prestanome, ecc.).

²⁰ È stato tra l'altro fatto riferimento a rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali; alla stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti; ad anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione del credito fiscale (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito, modalità di riscossione del prezzo notevolmente vantaggiose per il cessionario) o l'impiego del corrispettivo da essa derivante (bonifici verso l'estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali). Il credito fittizio può essere poi utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

Con riferimento al trasferimento a terzi del credito fiscale²¹, non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili. La cessione può avvenire sia in favore di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non tassativamente indicati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, società ed enti²². Ne deriva la possibilità che capitali illeciti siano utilizzati per acquisti di crediti fiscali, con l'obiettivo di riciclarli. Occorrerà quindi monitorare attentamente l'operatività nel comparto, soprattutto nel caso di crediti acquistati in misura massiva.

Enti o società possono inoltre essere costituiti specificamente allo scopo di operare nelle cessioni; è possibile che tali attività siano offerte con carattere di professionalità a una pluralità indifferenziata di soggetti (anche attraverso la costituzione di appositi siti *web* o la diffusione di messaggi promozionali, a mezzo di *social network*), configurando un esercizio nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni²³.

Occorre porre attenzione anche all'operatività dei soggetti che accedono ai molteplici benefici previsti dalla legislazione "anti-COVID" (quali finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e contributi a fondo perduto) e a tutte le altre agevolazioni disciplinate da provvedimenti legislativi che, seppure non direttamente riguardanti la gestione dell'emergenza, possono essere comunque utilizzati per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia²⁴.

Sono stati rilevati comportamenti anomali che sottendono condotte distrattive, quali inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non in linea con le finalità del beneficio concesso. In particolare sono emersi giri di fondi su conti correnti personali o intestati a soggetti che presentano evidenti collegamenti con i beneficiari delle erogazioni, rimborsi di finanziamenti soci, trasferimenti verso l'estero o a favore di nominativi ricorrenti, operanti in settori economici non compatibili con l'attività del cliente o accompagnati da motivazioni generiche. Rilevano anche spese non coerenti con l'attività di impresa o eccessive rispetto all'ordinaria gestione, specie per consulenze o per la fornitura di non meglio specificati prodotti e servizi, o l'acquisto di beni di lusso nonché operazioni di cambio in valute virtuali.

²¹ Anche in caso di sconto in fattura il fornitore può recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli intermediari finanziari.

²² In argomento si veda la Circolare n. 24/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

²³ Si veda il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

²⁴ Si pensi all'agevolazione finanziaria "Resto al Sud" disciplinata dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che è stato potenziato dal Decreto Rilancio (art. 245).

Per intercettare utilizzi anomali dei benefici pubblici viene in ausilio lo strumento del conto dedicato che tuttavia – come ho già ricordato – ha trovato applicazione limitatamente ai finanziamenti garantiti da SACE Spa.

Inoltre, l'eventuale intervento di intermediari diversi ovvero di strutture distinte di un medesimo intermediario nella gestione delle provvidenze pubbliche, non deve andare a detrimento delle esigenze di controllo, anche degli eventuali vincoli di destinazione. È importante che le fasi di istruttoria, erogazione e monitoraggio delle modalità di utilizzo del rapporto sul quale confluiscono le misure di sostegno non vadano considerate indipendenti l'una dall'altra. Vanno sviluppate, anche ai sensi dell'art. 39, comma 5, del d.lgs. 231/2007, adeguate sinergie fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio per assicurare efficaci scambi informativi, trasparenza delle procedure e rafforzamento delle verifiche, con l'obiettivo di intercettare prontamente sospetti meritevoli di segnalazione.

A fini di prevenzione assumono rilievo: il profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali; l'eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità e i contenuti della misura attesa; il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni; la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell'operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all'ottenimento delle misure di sostegno; l'esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato.

Nell'ipotesi in cui il finanziamento sia subordinato alla sussistenza di garanzie o alla disponibilità di soglie minime di risorse economiche, occorre valutare se esse sono coerenti con il profilo del richiedente il beneficio, specie in caso di provvista costituita da versamenti di contante o da accrediti privi di giustificazione ovvero che riportino causali generiche o non coerenti.

Anomalie sintomatiche di illeciti connessi con le forniture di prodotti medicinali o dispositivi di protezione possono essere rappresentate dalla presenza di società che offrono attività d'intermediazione nel settore sanitario, quando essa non rientri nel loro oggetto sociale ovvero vi sia stata inclusa di recente o i cui volumi non appaiano coerenti con il fatturato dei precedenti esercizi.

Oltre alle verifiche rafforzate sulle persone politicamente esposte (PEP) che possono essere collegate alla realizzazione degli interventi pubblici, occorre porre attenzione alla valutazione dell'operatività di società o altre strutture associative direttamente o

indirettamente riconducibili alle medesime PEP, ovvero ai loro collaboratori. Particolari cautele devono essere poste nel monitoraggio delle procedure a evidenza pubblica, degli affidamenti basati su ragioni d'urgenza, delle eventuali garanzie richieste e dei collegati flussi finanziari.

Il rischio di infiltrazioni criminali si annida sia nei tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche, sia nell'interesse a gestire direttamente o indirettamente imprese operanti in settori economico-produttivi oggi più attrattivi o in crisi a causa della pandemia. Presentano vulnerabilità accentuate, oltre al comparto dei presidi medico-sanitari, i settori immobiliare, edile, dei servizi di pulizia, tessile, turistico, della ristorazione e della vendita di prodotti alimentari, dei servizi funerari e dei trasporti²⁵.

Si manifestano forme di infiltrazione sempre più pervasive basate sul controllo di imprese tramite prestanome o sull'estromissione di fatto dei titolari anche attraverso attività usuarie o estorsive; emergono inoltre meccanismi fraudolenti basati su fatture per operazioni inesistenti e finalizzati a creare i presupposti per l'ottenimento di indebiti vantaggi economici collegati alle erogazioni pubbliche²⁶.

La minor disponibilità all'utilizzo di sportelli bancari tradizionali, dovuta alle cautele imposte dal distanziamento, accresce i rischi connessi al più diffuso ricorso alle attività telematiche, sulle quali più volte ho avuto occasione di soffermarmi nel corso di precedenti audizioni²⁷ e che devono essere monitorate sulla base di regole al passo con le nuove tecnologie.

Nell'attuale contesto il rischio di reati informatici e di attività fraudolente²⁸ è anche legato alla ricorrenza di diverse tipologie di operazioni realizzabili attraverso strumenti di pagamento basati su *app mobile*, "ATM evoluti"²⁹ e, in generale, avvalendosi dell'offerta di nuovi intermediari sempre più orientati alla prestazione di servizi senza interazione fisica con il cliente. I vantaggi in termini di rapidità, versatilità e riduzione dei costi non sembrano

²⁵ A livello nazionale, nel *report Osservatorio sui pagamenti 3q 2020* pubblicato nel dicembre scorso, CERVED ha indicato le conseguenze della pandemia sui pagamenti in base al settore in cui operano le imprese; a livello internazionale si vedano i già citati *report* del GAFI *Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing* e *The impact of COVID-19 on organized crime* dell'UNODC.

²⁶ Si veda il già citato *report* del GAFI *Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing*.

²⁷ Si vedano: l'*Audizione* del 18 settembre 2019, presso le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, sullo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; l'*Audizione* del 16 luglio 2020 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sull'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19; l'*Audizione* del 13 ottobre 2020 presso le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei Deputati sul «Piano d'Azione» della Commissione europea del 7 maggio 2020. Evoluzione e prospettive del sistema antiriciclaggio.

²⁸ Si veda il paragrafo 4 della Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020.

²⁹ Si tratta di sportelli automatici che oggi consentono prelievi e versamenti di contanti, anche ripetuti e senza limiti di importo prestabiliti a livello normativo, bonifici e giroconti, versamento di assegni, pagamenti, ricariche e donazioni.

accompagnarsi sistematicamente al contestuale rafforzamento dei controlli per mitigare il rischio di utilizzo distorto delle nuove tecnologie per finalità illecite.

Vanno affermandosi tecniche di virtualizzazione e di sostituzione delle carte di pagamento con codici numerici o alfanumerici (i cd. *token*), realizzate nell'ambito di un ecosistema di soggetti che include anche i circuiti di pagamento. Tali tecniche, nate per incrementare la sicurezza delle transazioni elettroniche e ridurre il rischio di frodi, possono incidere negativamente sulla reperibilità delle informazioni relative ai soggetti che scambiano i flussi finanziari.

Più in generale, le operatività a distanza, anche attraverso operatori e piattaforme stabiliti in Paesi diversi da quello in cui si trova l'utente e con strumenti che agevolano l'anonimato, sono tutti fattori che richiedono interventi ampi e incisivi, per escludere spazi non monitorati e assicurare l'adempimento dei medesimi obblighi di prevenzione da parte di tutti coloro che svolgono attività finanziarie in Italia, evitando in tal modo anche distorsioni della concorrenza.

Oltre a sottoporre ai controlli antiriciclaggio nazionali tutte le attività comunque svolte in Italia³⁰, come proposto nel corso della precedente audizione, occorrerebbe assicurare il pieno presidio delle transazioni *online*, con l'identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione dei flussi finanziari, anche attraverso la collaborazione a fini antiriciclaggio dei circuiti di pagamento, oggi esclusi dagli obblighi di prevenzione.

L'incremento delle attività a distanza ha favorito anche il crescente utilizzo di valute virtuali, comparto in cui si sono recentemente registrati livelli dei cambi in monete legali molto significativi; vi è l'esigenza di completare l'attuazione della normativa di settore, in linea con gli standard internazionali in materia antiriciclaggio.

Le considerazioni che precedono verranno a breve condivise con la platea dei segnalanti, attraverso la pubblicazione di una nuova Comunicazione della UIF che integrerà la precedente di aprile 2020.

L'analisi delle SOS e altre iniziative della UIF

I flussi informativi sulle casistiche legate alla pandemia si inseriscono nella più ampia dinamica delle segnalazioni di operazioni sospette che, nel 2020, hanno raggiunto 113.187 unità con un aumento del 7 per cento nel confronto con il precedente anno. Pressoché analogo è l'incremento delle segnalazioni analizzate, risultate complessivamente 113.643. Il secondo

³⁰ Si vedano le citate Audizioni del 16 luglio 2020 e 13 ottobre 2020.

semestre del 2020 ha contribuito in misura rilevante al risultato complessivo dell'anno: le 60.220 SOS ricevute da luglio a dicembre costituiscono in assoluto il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre.

Appare significativa la quantità di SOS riconducibili al fenomeno COVID-19 che, nell'intero anno, sono risultate pari a 2.257. La gran parte di queste (1.502) sono state ricevute nel secondo semestre con un forte aumento (da 667 milioni a 5,2 miliardi) degli importi delle operazioni solo prospettate e riferibili principalmente a tentativi di truffe nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Oltre a tali segnalazioni, riconducibili direttamente agli effetti della pandemia, si registra un incremento delle segnalazioni concernenti sospetti di abuso di finanziamenti pubblici, abusivismo finanziario, usura nonché relativi all'utilizzo di polizze di pegno. Poco più del 20 per cento delle segnalazioni COVID sono relative a operatività in contanti ritenuta anomala.

Nel contesto dell'analisi finanziaria delle segnalazioni connesse con l'emergenza da COVID-19, la UIF ha disposto anche la sospensione di talune operazioni sospette cui hanno fatto seguito misure di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria.

Da un esame della ripartizione delle SOS su base regionale emerge – con riferimento ai territori più significativi – che al Lazio è attribuibile una percentuale di SOS attinenti al fenomeno COVID-19 più elevata rispetto a quella che la stessa regione ha sul totale delle SOS (18,7 per cento a fronte del 12,7 per cento). In Campania e Lombardia (e in misura minore in Puglia e in Sicilia) le percentuali risultano invece inferiori alle rispettive quote regionali sul totale delle segnalazioni pervenute nel 2020.

Le SOS connesse alla pandemia provengono nella quasi totalità dal mondo bancario e postale (2.128 segnalazioni); agli intermediari finanziari, agli operatori non finanziari e ai professionisti sono complessivamente riconducibili 117 segnalazioni. La collaborazione in materia di emergenza pandemica fornita dagli uffici pubblici (12 comunicazioni), seppur molto ridotta in termini assoluti, risulta superiore a quella prestata per altri fenomeni criminali. Si tratta di operatività consistenti dal punto di vista economico e che offrono significativi spunti utili all'analisi finanziaria.

Con riguardo al comparto dei giochi, si è registrata una complessiva contrazione delle segnalazioni (-11 per cento rispetto al 2019) attribuibile alle misure restrittive imposte per la gestione dell'emergenza. Il calo, come prevedibile, ha interessato gli operatori tradizionali dei comparti *slot machine*, *videolottery* e sale bingo, a fronte di un aumento di segnalazioni riferite al gioco *online* (+67 per cento). Le difficoltà degli operatori abilitati hanno ampliato le opportunità di esercizio illegale o abusivo delle attività. Dall'analisi delle segnalazioni si rileva un forte inserimento della criminalità organizzata nelle operazioni sospette connesse

con la fase pandemica: in ben 341 segnalazioni COVID sono presenti persone censite negli archivi della DNA come potenzialmente collegate alle associazioni mafiose.

Il processo di penetrazione sembra essere realizzato in due distinti momenti. Nella fase iniziale dell'epidemia è emerso l'interesse anche di soggetti presumibilmente legati ad ambienti della criminalità organizzata a entrare nel comparto della produzione e/o commercializzazione di prodotti sanitari, medicali e di dispositivi di protezione individuali in ragione dei flussi di reddito attesi. Tale ingresso è avvenuto, per quanto osservabile, con la riconversione della produzione di prodotti tessili in mascherine e altri dispositivi di protezione, con l'assunzione, da parte di soggetti di dubbio profilo, di ruoli operativi in imprese anche di dimensioni non rilevanti e con il ricorso a soggetti interposti per il controllo di attività imprenditoriali o commerciali dopo la modifica dell'oggetto sociale. Significative di questa fase le frodi connesse alla vendita (ed eventuale mancata consegna) di dispositivi di protezione a prezzi apparentemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato e, in qualche caso, l'aggiudicazione delle commesse, a seguito di gare pubbliche, a imprese i cui esponenti detenevano interessenze in società destinatarie di interdittive antimafia.

In una seconda fase sono emerse con maggior frequenza ipotesi di vere e proprie infiltrazioni nelle imprese e tentativi di appropriazione di fondi pubblici destinati al sostegno all'economia con operazioni simulate per precostituire i requisiti per l'accesso ai fondi. Sono emerse probabili regie unitarie perpetrate anche con l'intervento di consulenti e professionisti. Emblematiche in tal senso alcune segnalazioni riguardanti l'attività di gruppi criminali di stampo mafioso che, attraverso dichiarazioni fiscali false o fuorvianti, ottenevano in modo fraudolento rimborsi IVA poi trasferiti all'estero; i proventi dei reati venivano quindi reintrodotti in Italia in contanti ovvero attraverso la cessione di quote societarie la cui entità non trovava riscontro nei corrispettivi riportati negli atti di cessione. Ulteriori successive segnalazioni hanno rivelato che alcune società coinvolte in questo schema operativo hanno utilizzato il falso fatturato generato dalla frode IVA per creare artificiosamente il requisito necessario all'ottenimento di prestiti e contributi pubblici non rimborsabili, concessi nel contesto delle misure volte a sostenere il sistema economico a seguito dell'emergenza COVID-19. Gli sviluppi investigativi condotti su questo caso sono stati menzionati nell'ambito del citato rapporto del GAFI di dicembre scorso.

L'analisi dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ed erogati in connessione con l'emergenza COVID-19 sta beneficiando anche dell'utilizzo sperimentale di un innovativo indicatore di rischio di infiltrazione per le imprese. Sulla base dell'analisi dei bilanci di un campione di aziende sequestrate dall'Autorità giudiziaria, sono state identificate varie caratteristiche che ricorrono nella struttura economica e finanziaria delle imprese infiltrate al fine di costruire uno specifico indicatore. Quest'ultimo, sviluppato in collaborazione con diversi organi investigativi in un articolato progetto di

ricerca pluriennale, intende fornire una misura di quanto il bilancio di un'impresa sia simile a quelli delle aziende che sono state riscontrate come infiltrate. Sono attualmente in corso verifiche sulla effettiva capacità dell'indicatore di identificare imprese ad alto rischio di infiltrazione; i primi risultati sono incoraggianti.

L'indicatore, nella situazione emergenziale, potrebbe contribuire a individuare contesti criminali di potenziale interesse nelle SOS a beneficio della conseguente analisi operativa e in aggiunta agli appositi strumenti già in uso presso l'Unità. L'indicatore potrebbe inoltre segnalare, anche a fini di approfondimento ispettivo o cartolare, anomale concentrazioni, presso singoli intermediari, di finanziamenti con garanzia pubblica in favore di imprese ad alto rischio di infiltrazione.

Nell'ambito della cooperazione internazionale, le FIU, specie in Europa, hanno orientato la loro collaborazione per cogliere anomalie e abusi nel contesto della pandemia.

Da aprile a dicembre 2020 sono pervenute oltre 50 informative di FIU estere su operatività sospette riconducibili a tali fenomeni.

Lo strumento dello scambio automatico di segnalazioni "*cross-border*", relative ad attività finanziarie sospette regolate e segnalate in un diverso Paese Membro, appare particolarmente promettente per intercettare l'utilizzo distorto di strumenti finanziari *online* tipici dell'operatività a distanza; esso possiede elevate potenzialità anche per la rilevazione di transazioni connesse a illeciti da "COVID".

L'esperienza della collaborazione internazionale evidenzia, negli possibili reati connessi alla pandemia, il ricorso a schemi e strumenti già identificati in ambito nazionale. Emerge la ricezione di pagamenti in forma elettronica o su piattaforme estere *online* per speculazioni e truffe nella vendita di dispositivi di protezione individuale o di materiale sanitario (mancata consegna, fornitura di materiale difettoso o contraffatto); l'imputazione di operazioni illegali di vendita di prodotti medicali in capo a società produttrici o esportatrici istituite in altri paesi (in alcuni casi ufficialmente attive in settori diversi da quello sanitario) e riconducibili a interessi italiani; la gestione di fondi acquisiti attraverso illeciti connessi all'emergenza COVID su rapporti esteri (trasferimenti, investimenti, prelievi).

Attraverso la collaborazione internazionale è stato possibile individuare e bloccare fondi all'estero per il successivo sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria italiana.

Sul fronte nazionale, anche dopo il primo *lockdown*, è proseguito il forte incremento dei rapporti tra la UIF e la Magistratura. Nel 2020, l'attività di collaborazione ha registrato un aumento del 41,3 per cento rispetto all'anno precedente: nel complesso, la UIF ha ricevuto 558 richieste di informazioni e ha inviato 1.188 note di risposta.

Le richieste, oltre a riguardare l'acquisizione di segnalazioni di operazioni sospette, di informative di FIU estere e di comunicazioni oggettive, sono volte sempre più spesso a ottenere la collaborazione della UIF nello svolgimento di approfondimenti finanziari su complesse associazioni criminali e in relazione a indagini su reati gravi, specie contro la pubblica amministrazione e il patrimonio.

In un numero crescente di casi, i rapporti di collaborazione attengono a indagini su reati connessi con l'emergenza epidemiologica.

Il citato rapporto del GAFI di dicembre 2020 richiama alcuni casi di collaborazione che hanno visto tra i protagonisti la UIF. È stata in particolare evidenziata un'operazione che ha portato al blocco di 3,1 milioni di euro e all'individuazione dei presunti responsabili di un episodio di intrusione nelle e-mail (*Business Email Compromise*) di una società italiana che è stata indotta a effettuare una transazione rilevante per l'acquisto di prodotti medicali. Un altro caso ha riguardato ipotesi di reato relative alla fornitura di strumenti e dispositivi sanitari, da parte di soggetti giuridici collegati a persone politicamente esposte.

Il timore di una crescita dei fenomeni di carattere delittuoso a causa della pandemia da COVID-19, ha innalzato l'attenzione degli enti pubblici nella ricerca di presidi atti a evitare un uso distorto dell'attività amministrativa a sostegno dell'economia, favorire la prevenzione del riciclaggio, arginare l'infiltrazione criminale nel mondo della produzione e dei servizi.

Dal mese di marzo, si è quindi intensificata l'interlocuzione con diversi attori del settore pubblico, con un'azione sinergica tesa a individuare e realizzare le opportune modalità per rendere più efficaci e mirate le comunicazioni previste dall'art. 10 del D.lgs. 231/2007.

Sono maturate iniziative nel contesto di organismi regionali di controllo, in particolare della Regione Lombardia, al fine di utilizzare le leve della collaborazione attiva antiriciclaggio per tutelare l'integrità, la legalità e l'efficienza dell'attività amministrativa, anche sotto il profilo della corretta allocazione dei flussi di spesa.

Già nella prima fase di gestione della pandemia la UIF aveva auspicato, tra i presidi normativi funzionali alle attività di prevenzione, la previsione di flussi informativi nei confronti dell'Unità sui dati attinenti alle operazioni di avvio di attività commerciali e di trasferimento della proprietà o gestione delle stesse a livello comunale.

Sul tema abbiamo registrato, almeno da parte di talune istituzioni pubbliche, la disponibilità a collaborare per la salvaguardia del tessuto produttivo locale rispetto a fenomeni criminali di particolare virulenza in questa fase di crisi pandemica.

L'amministrazione capitolina ha avviato un'iniziativa di collaborazione con la UIF finalizzata a fornire all'Unità flussi informativi riguardanti la titolarità degli esercizi commerciali e le relative variazioni nel tempo. Le prime indicazioni che emergono dall'incrocio di tali dati con quelli relativi ai flussi segnaletici già analizzati dall'Unità mostrano numerosi collegamenti con possibilità di interessanti sviluppi per contrastare l'aumento dei fenomeni di riciclaggio indotti dal perdurare della pandemia.

Anche alla luce di tale esperienza, sarebbe auspicabile una norma di carattere generale volta a prevedere che le Pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'avvio di attività commerciali ovvero al trasferimento della proprietà o della gestione delle medesime, siano tenute, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza anche quando le vicende acquisitive non richiedano il rilascio di un provvedimento.

Sono emerse inoltre questioni relative all'identificazione dei titolari effettivi dei soggetti che si interfacciano con le Pubbliche amministrazioni, con evidenti ricadute sulla stessa capacità di queste ultime di adempiere agli obblighi di comunicazione di attività sospette. Si tratta di un tema particolarmente importante soprattutto in un momento di forte tensione determinato dal perdurare della pandemia da COVID-19.

Nei confronti del comparto pubblico la UIF sta poi curando specifiche iniziative formative tra le quali si segnala quest'anno il contributo su tematiche antiriciclaggio inserito nell'ambito dell'offerta formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che costituirà un'importante occasione di sensibilizzazione di una vasta platea di amministrazioni, anche sui rischi di riciclaggio collegati alla pandemia.

Conclusioni

Non è ancora possibile trarre conclusioni circa la portata effettiva delle attività predatorie della criminalità favorite dall'emergenza coronavirus. Se possiamo infatti sperare che la situazione sanitaria sia destinata a evolversi positivamente nei prossimi mesi, grazie anche alla campagna vaccinale, non possiamo illuderci che gli effetti economici della pandemia e le connesse ricadute criminali si spengano in breve tempo. Purtroppo la recessione indotta dall'epidemia da coronavirus ha una portata eccezionale, è la più grave della storia

italiana contemporanea in tempo di pace³¹ e le sue conseguenze economiche, ma anche criminali, influiranno per molto tempo sul nostro futuro.

Sono ampie le fasce di popolazione che scontano un significativo impoverimento e, nonostante gli interventi pubblici, sono numerose le imprese che hanno visto sconvolti i propri equilibri economici. In questo contesto, si declinano ogni giorno in modo diverso le occasioni per la criminalità di accrescere la propria influenza sulle persone più vulnerabili, di acquisire direttamente o indirettamente il controllo di imprese e società, di riciclare capitali di origine illecita, di lucrare sulle forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza e di intercettare e volgere a proprio beneficio gli interventi a sostegno dell'economia e delle persone.

Penso però di poter affermare, sulla base di quanto avvenuto finora, che il sistema di prevenzione, grazie alla collaborazione dei soggetti obbligati, veri e propri sensori solidamente inseriti nella società e nell'economia, sta giocando un ruolo importante nel presidio della legalità e dimostra di essere in grado di intercettare tempestivamente forme anche innovative di sfruttamento della crisi da parte della criminalità ordinaria o organizzata. Il sistema, oltre ad aver contribuito all'efficacia dell'attività di repressione, ha manifestato la capacità di indicare con prontezza, in funzione preventiva e per la rapida adozione di opportune misure correttive, anche casi di spregevole approfittamento della situazione di necessità in cui versano la nostra società e i nostri concittadini, talvolta di non facile accertamento in sede penale per il loro carattere innovativo e per la peculiarità del contesto emergenziale in cui si inseriscono.

Il contrasto della criminalità che, nel modo più odioso, sfrutta opportunità aperte dalla pandemia è una sfida cui dovremo far fronte tutti anche nel prossimo futuro. È essenziale che le forze sane del Paese siano in questo coese e possano contare anche su un quadro normativo solido, in grado di coniugare la previsione di nodi di controllo veloci ma efficaci con l'irrinunciabile ampiezza e rapidità dell'intervento di sostegno delle realtà più deboli. Per quanto riguarda la UIF posso assicurare, anche sulla base della forte motivazione civica dei miei colleghi e del supporto che la Banca d'Italia non manca di assicurare, il massimo impegno a protezione della legalità e a tutela dei cittadini.

³¹ Così Daniele Franco, L'economia italiana e la pandemia, Intervento alla 52ª Giornata del Credito, Roma, 5 novembre 2020.